



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 10/2023

C.C. 13 luglio 2023
Presidente: Margherita CASSANO
Relatore: Giuseppe SANTALUCIA
Estensore: Giuseppe SANTALUCIA
Ricorrente: PM c/MOURAD Kalil +2
N.R.G.: 23358/2022

P.G.: Ferdinando LIGNOLA (DIFF.)

Questione controversa:

Se, nella vigenza della normativa antecedente il d.lgs. n. 150 del 2022, qualora l'imputato elegga domicilio presso il difensore d'ufficio e quest'ultimo non accetti la elezione, possa ugualmente effettuarsi la notificazione dell'atto di citazione a giudizio al medesimo difensore a norma dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ovvero la stessa sia nulla, dovendo procedersi alla notificazione con le modalità di cui agli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen.

Soluzione adottata:

La notificazione va effettuata nelle forme previste dall'art. 157 ed eventualmente dall'art. 159 cod. proc. pen.

Questione controversa:

Se il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione e disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero sia abnorme, perché avulso dal sistema processuale e, comunque, idoneo a determinare la stasi del procedimento ovvero costituisca invece espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento processuale.

Soluzione adottata:

Il provvedimento è abnorme.

Questione controversa:

Se sia abnorme il provvedimento con il quale il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata a norma dell'art. 20-*bis* d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa.

Soluzione adottata:

negativa.

Riferimenti normativi:

cod. proc. pen., artt. 157, 159, 161, 162, 171, 568; artt. 20, 20-*bis*, 29 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

La Prima Presidente

Margherita Cassano

